

# INTRODUZIONE: RESPONSABILITÀ EXTRA CONTRATTUALE E CAMBIAMENTO CLIMATICO

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. Analogie e differenze dei diversi sistemi di responsabilità extracontrattuale. – 3. Una retrospettiva: le dinamiche intorno alla tutela dell'ambiente. – 4. Una prospettiva: il parallelismo tra ambiente e clima, e i suoi limiti. – 5. Elementi macro: la regolazione dei cambiamenti climatici a livello internazionale e il differente approccio tra Europa e Stati Uniti. – 6. La matrice statunitense del contenzioso civile climatico: contorni della responsabilità extracontrattuale per danno da cambiamento climatico. – 7. L'ordine del discorso.

## 1. Premessa

L'Antropocene indica l'era in cui l'essere umano, con le proprie attività, è riuscito ad avere un impatto sui processi della natura a causa delle modifiche che ha realizzato ai livelli territoriale, strutturale e climatico<sup>1</sup>. Come si è convinceramente argomentato, il termine «suggerisce che la Terra sta al momento abbandonando la propria epoca geologica, il presente stadio interglaciale chiamato Olocene. Le attività umane sono diventate così pervasive e profonde da rivaleggiare con le grandi forze della natura e stanno spingendo l'intero pianeta nella direzione di una globale *terra incognita*. Il nostro pianeta sta rapidamente perdendo la sua biodiversità, la sua vegetazione, sarà molto più caldo e probabilmente più umido e tempestoso»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> L'Antropocene costituisce il singolare caso di un lemma coniato tre volte. Una prima, è apparso nel 1922 quando il geologo sovietico Aleksei Petrovich Pavlov lo propose per definire l'arco temporale a partire dalla comparsa dei primi uomini anatomicamente moderni. Una seconda volta, negli anni '80 del secolo scorso, il biologo marino Eugene Stoermer lo ha impiegato senza che però il termine avesse poi seguito nella comunità scientifica. Infine, durante la riunione dell'International Geosphere-Biosphere Program (IGBP) tenutosi in Messico, precisamente a Cuernavaca, nel 2000, Paul J. Crutzen – un celebre chimico atmosferico e già premio Nobel – lo ha reinventato affermando come la Terra fosse transitata dall'Olocene all'Antropocene. Cfr. I. Angus, *Anthropocene – Capitalismo fossile e crisi del sistema terra* (2016), Trieste, 2021, p. 57 s. e la bibliografia ivi citata.

<sup>2</sup> W. Steffen, P.J. Crutzen, J.R. McNeill, *The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?*, in 38 *AMBIO: A Journal of the Human Environment*, 2011, p. 614 ss.

Dinanzi a stravolgimenti di portata e scala così vaste sorge spontaneo un interrogativo: che ruolo può svolgere il diritto privato, e nella specie quello della responsabilità extracontrattuale? È all'individuazione di possibili (quantunque provvisorie e instabili) risposte che la presente ricerca è dedicata.

L'osservazione delle esperienze giuridiche appartenenti alla tradizione giuridica occidentale, del resto, certifica un sempre maggiore impiego delle regole sull'illecito civile come veicolo attraverso cui canalizzare nei circuiti giudiziari le emergenti istanze climatiche. Primigenia di questa linea di tendenza è stata quella statunitense, ma i tempi più recenti testimoniano il prosperare di iniziative analoghe anche in Europa, e in particolare nei Paesi Bassi, in Belgio, in Francia, in Germania e in Italia. Di qui la scelta di condurre un'analisi comparatistica lasciandoci guidare nella selezione delle esperienze indagate dalla casistica giurisprudenziale disponibile<sup>3</sup>.

L'impiego dell'illecito civile per affrontare i nuovi problemi delle società in continua evoluzione non è affatto qualcosa di inedito. Già Stefano Rodotà, nel suo saggio *Il problema della responsabilità civile*, aveva mirabilmente inquadrato la tematica osservando come «alla constatazione dei sempre maggiori pericoli di danneggiamento che l'età tecnica porta con sé, si accompagna abitualmente il rilievo dell'accresciuto bisogno di protezione del singolo che ciò determina». E, ancora, che «i nuovi casi di danneggiamento» ponevano dinanzi al dilemma, da un lato, di tenere fermi i vecchi principi secondo cui il danno resta lì dove cade oppure, dall'altro, di ricorrere all'applicazione dell'illecito «attraverso finzioni o adattamenti di altro genere; o cercare di far entrare le nuove ipotesi in una delle previsioni già considerate eccezionali; o tentare la costruzione di un diverso schema»<sup>4</sup>.

Nel corso degli anni, dunque, i sistemi di responsabilità civile si sono sviluppati come dispositivo per offrire all'individuo una protezione integrale contro le avversità e per far fronte ai danni derivanti dalla vita associata<sup>5</sup>. Sempre con le parole di Rodotà: è «evidente il tentativo di delineare, attraverso il modello della

---

<sup>3</sup> Il tutto, nella consapevolezza che anche altre esperienze giuridiche si stanno gradualmente interessando alle potenzialità dei torti nel campo da danno da cambiamento climatico. In particolare, va fatta menzione di un promettente caso neozelandese, intentato, tra gli altri, contro un produttore e distributore di latte e derivati, Fonterra. Cfr. *M.J. Smith v. Fonterra et al.*, SC 149/2021 [2024] NZSC 5. Per meglio approfondire, cfr. D. Bullock, *Public Nuisance and Climate Change*, cit., p. 1136 ss.; S. Bookman, *Smith v Fonterra: A Common Law Climate Litigation Breakthrough*, in *Climate Law – A Sablin Center Blog*, 12 febbraio 2024, reperibile su: <https://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2024/02/12/smith-v-fonterra-a-common-law-climate-litigation-breakthrough/>; Id., *Smith v Fonterra and the Climatisation of Tort Law*, in *Modern Law Review*, 2024, p. 1 ss.; S. Downs, *Civil liability for climate change? The proposed tort in Smith v Fonterra with reference to France and the Netherlands*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 2024, p. 31 ss.

<sup>4</sup> S. Rodotà, *Il problema della responsabilità civile* (1961), 2023, p. 18 s.

<sup>5</sup> S. Rodotà, *Modelli e funzioni della responsabilità civile*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1984, p. 595 ss., spec. p. 599.

responsabilità civile, un “piano” di quella parte di rapporti sociali che si traducono in conflitti produttivi di danni, secondo una logica complessivamente redistributiva»<sup>6</sup>.

Al contempo, lo stesso Autore lanciava un monito mettendo in guardia sui rischi a cui le sfide, derivanti dagli incessanti mutamenti sociali, espongono la dottrina, e più segnatamente a quello di realizzare opere che residuano a mere cronache giudiziarie di quei mutamenti, e che risultano sprovviste – come invece dovrebbero essere – degli adeguati presidi concettuali in grado di offrire una trattazione ben meditata della materia oggetto di indagine.

Dopo aver rilevato come non vi sia opera sulla responsabilità civile che non risulti in qualche modo tributaria dei tempi nuovi (e la presente, all’evidenza, non fa eccezione), egli esprimeva le sue perplessità in ordine al fatto che queste si «limitano a registrare ipotesi prima impensabili o sconosciute, senza sforzarsi di penetrarne l’ordine e le ragioni», ammonendo altresì come ciò sia tanto più grave in considerazione delle progressive accelerazioni della tecnica «sì che lo studioso della responsabilità civile sarà costretto ad una rincorsa sempre più affannosa e l’opera sua, lungi dal poter indirizzare i nuovi svolgimenti, sarà perfino impari al più modesto compito di intervenire là dove son già mature le condizioni del regolamento giuridico»<sup>7</sup>.

Idealmente, in questo scritto, fermo restando – come detto – che ci lasceremo guidare dalle sequenze giurisprudenziali disponibili, il tentativo è di seguire il sentiero indicato da Rodotà, cercando (stabilirà il lettore se con successo) di elaborare un quadro di insieme che fornisca elementi ricostruttivi utili in materia di responsabilità civile da cambiamento climatico osservando gli stravolgimenti da alcuni precisi angoli visuali, che riteniamo utili per «penetrarne l’ordine e le ragioni».

Da qui la decisione di far ricadere l’attenzione sul fenomeno nel suo complesso e sull’adoperarsi di molteplici attori (attivisti, avvocati, giudici, legislatori e studiosi del diritto) nel pungolare la mutazione del quadro della responsabilità civile (meglio: delle responsabilità civili) in modo allineato agli obiettivi climatici. Da qui pure l’interesse per l’illecito civile e per i connessi giudizi, ma con un *focus* non posto esclusivamente sulle dinamiche endoprocessuali, bensì esteso a verificare se, come e in che misura tutto ciò possa far assurgere la materia a strumento di ingegneria sociale<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup>Ivi, p. 600.

<sup>7</sup>S. Rodotà, *Il problema della responsabilità civile*, cit., p. 16 s.

<sup>8</sup>Sul cui tema, per ora e per tutti S. Rodotà, *Modelli e funzioni*, cit. e G. Alpa, *Ingegneria sociale e amministrazione del danno. Quindici anni di dottrina della responsabilità civile*, in *Giurisprudenza italiana*, 1985, p. 193 ss. Successivamente, cfr. V. Zeno-Zencovich, *Alcune riflessioni sulla riconoscibilità nell’ordinamento italiano di sentenze statunitensi di condanna a “punitive damages”*, in *Judicium.it*, 11 luglio 2016, p. 1 ss.

Nel perseguimento di tali obiettivi il punto di vista che assumeremo sarà duplice. In un senso, ci interesserà comprendere le traiettorie impresse dalle nuove istanze sulle categorie della responsabilità extracontrattuale e la capacità di quest'ultima di accomodare siffatte istanze. Opportunamente, dunque, approfondiremo gli elementi di fattispecie nelle diverse esperienze giuridiche indagate: l'antigiuridicità della condotta<sup>9</sup>, il nesso di causalità<sup>10</sup>, i danni e i risarcimenti (occupandoci, in questa sede, anche di riflettere in ordine alle funzioni di questi ultimi nel danno da cambiamento climatico)<sup>11</sup>.

In un altro senso, scandaglieremo la dinamica del fenomeno, attribuendo il giusto rilievo all'interazione del danno da cambiamento climatico con elementi macro, nonché alle vicende della mutazione giuridica e alla circolazione dei modelli cercando di offrire una ricostruzione attenta alle meccaniche che sono sottese al fenomeno. Il tutto sarà poi condensato nel capitolo conclusivo in cui ci incaricheremo di collocare il danno da cambiamento climatico nella più ampia cornice della regolazione dei cambiamenti climatici facendo ricorso al circuito giudiziario (ovvero di *climate regulation through litigation*)<sup>12</sup>.

Prima di procedere oltre, alcune precisazioni di carattere terminologico. Anzitutto, soffermiamoci sul secondo componente della coppia del titolo del lavoro *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*. Lungo tutto il corso della trattazione, quando parleremo di cambiamento climatico intenderemo quello di natura antropica. Ci riferiremo, con una sineddoche, al tutto per intendere la parte, consapevoli – infatti – che i cambiamenti climatici hanno anche un loro tasso regolare di verifica che prescinde dall'intervento dell'uomo.

Quanto alla prima componente della coppia nel titolo, è dato acquisito che l'istituto giuridico che qui ci occupa presenta una varietà lessicale e concettuale spiccata, acuita dalla disamina comparatistica dei diversi sistemi di responsabilità civile poiché carica di portati valoriali e culturali di cui quei sistemi sono espressione. In questo senso responsabilità extracontrattuale da noi, *responsabilité délictuelle* (o *responsabilité extracontractuelle*) nei Paesi francofoni, *Haf-tungsrecht* nei contesti germanofoni, *de civiele aansprakelijkheid* in quelli olandesi, e *civil liability* o *tort law* nei sistemi anglofoni sono manifestazioni lessicali che, sebbene tutte tese ad apprestare tutele a chi subisca un danno al di fuori di un rapporto di tipo contrattuale, risultano figlie del peculiare contesto ordinamentale entro cui sono state concepite e chiamate ad operare<sup>13</sup>. Va da sé,

---

<sup>9</sup> Cfr. *infra*, Cap. I.

<sup>10</sup> Cfr. *infra*, Cap. II.

<sup>11</sup> Cfr. *infra*, Cap. III.

<sup>12</sup> Cfr. *infra*, Cap. IV.

<sup>13</sup> Per gli ordini di problemi presentati dalla necessaria traduzione nell'analisi comparatistica, cfr. per tutti V. Jacometti, B. Pozzo, *Traduttologia e linguaggio giuridico*, Padova, 2018, *passim*.

quindi, che, se, da un lato, l'analisi comparatistica che svolgeremo sarà volta a indagare le concrete modalità con cui i sistemi di illecito reagiscono alla ricercata soluzione di un problema comune (il cambiamento climatico), dall'altro, dovremo soffermarci sulle differenze semantiche e operazionali di cui la varietà lessicale richiamata è sintomatica.

## 2. Analogie e differenze dei diversi sistemi di responsabilità extracontrattuale

Mettiamo meglio a fuoco le analogie e le differenze segnalate. È fatto noto che la responsabilità extracontrattuale eroga prestazioni e assolve funzioni tendenzialmente omogenee nella tradizione giuridica occidentale<sup>14</sup>.

Non può tuttavia sottacersi come i diversi sistemi di responsabilità civile presentino peculiarità ed elementi distintivi che possono riverberarsi sulla nostra materia e sulle differenti declinazioni disponibili di danno da cambiamento climatico<sup>15</sup>.

La responsabilità per colpa può manifestarsi come tendenzialmente atipica

---

<sup>14</sup> Sul tema della funzione della responsabilità per danno da cambiamento climatico ci intratterremo diffusamente *infra*, Cap. III, parr. 4-8.

<sup>15</sup> La bibliografia affastellatasi sul tema è sconfinata. Per alcuni utili riferimenti, oltre a quelli menzionati nel prosieguo della trattazione a fini specifici, cfr. in un'ottica più generale R. Sacco, *L'ingiustizia di cui all'art. 2043 c.c.*, in *Foro padano*, 1960, c. 1421 ss., spec. c. 1422 ss.; Id., P. Rossi, *Introduzione al diritto comparato*, VII ed., in *Trattato di diritto comparato*, dir. R. Sacco, Milano, 2019, p. 92 ss.; P. Cendon, *Il dolo nella responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1976, p. 347 ss.; P.G. Monateri, *La sineddoche. Formule e regole nel diritto delle obbligazioni e dei contratti*, Milano, 1984, p. 187 ss.; Id., voce *Responsabilità civile in diritto comparato*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, XII, Torino, 1988, p. 12 ss., spec. p. 14 ss.; Id., *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, dir. R. Sacco, Torino, 1998, *passim*; P. Gallo, *L'elemento oggettivo del tort of negligence: indagine sui limiti della responsabilità delittuale per negligence nei paesi di common law*, Milano, 1988, *passim*; Id., *Pene private e responsabilità civile*, Milano, 1996, *passim*; A. Miranda, *The negligence's saga: irragionevolezza e ingiustizia del danno nel risarcimento delle pure economic losses*, in *Rivista di diritto civile*, 1992, p. 387 ss.; C. von Bar, *The Common European Law of Torts*, I, Oxford, 1998, pp. 20 ss. e 269 ss.; W. van Gerven, J. Lever, P. Larouche, *Cases, Materials and Text on National International and Supranational Tort Law*, cit., p. 44 ss.; E.J.H. Schrage, *Introduction*, in Id. (Ed.), *Negligence. The Comparative Legal History of the Law of Torts*, Berlin, 2001, p. 7 ss., spec. pp. 7 e 10-12; M. Bussani, V.V. Palmer (Eds.), *Pure Economic Loss in Europe*, Cambridge, 2003, pp. 120-2 (con un focus specifico sull'Europa); M. Serio, *Studi comparatistici sulla responsabilità civile*, Torino, 2007, pp. 52-5; M. Bussani, M. Infantino, *Fault, Causation and Damage in the Law of Negligence: A Comparative Appraisal*, in A. Colombi Giacchi, C. Godt, P. Rott, L.J. Smith (Eds.), *Haftungsrecht im dritten Millennium – Liability in the Third Millennium – Liber Amicorum Gert Brüggemeier*, Baden, 2009, p. 145 ss.; V.V. Palmer, M. Bussani, *Pure Economic Loss. New Horizons in Comparative Law*, London-New York, 2009, pp. 7 e 47 ss. (con riferimento agli Stati Uniti); M. Bussani, A.J. Sebok, M. Infantino (Eds.), *Common Law and Civil Law Perspectives on Tort Law*, New York, 2022, *passim*.

(accade in Francia, in Belgio, in Italia, ma anche nei Paesi Bassi), oppure fatta oggetto di varie tipizzazioni (è il caso della Germania e del *common law*), le quali impongono di guardare ad altri istituti, come vedremo nel caso tedesco dove i bisogni climatici passano per la cruna della disciplina delle immissioni<sup>16</sup>. Ancora, può darsi una certa frequenza nel ricorso a forme di responsabilità oggettiva (è il caso della Francia), per converso residuando altrove a mera formula eccezionale<sup>17</sup>. In taluni contesti, poi, le voci risarcitorie possono essere connotate da funzioni afflittive e punitive, elementi salienti per esempio dell'esperienza giuridica statunitense<sup>18</sup>, mentre del tutto assenti, poiché vietate, nel quadro europeo<sup>19</sup>.

Avremo modo, nel prosieguo, di verificare l'effettiva distanza che intercorre tra gli assetti teorici e le regole operazionali, mettendo in debita luce, di volta in volta, le modalità con cui quelli riportati e gli ulteriori elementi distintivi che segnaleremo possono avere influsso sulla configurazione della responsabilità extraccontrattuale per danno da cambiamento climatico.

Un dato fa però da intreccio comune alle diverse esperienze della tradizione giuridica occidentale, ovverosia che il diritto della responsabilità civile si presenta quale *judge-made law*, anche in quei sistemi in cui sono presenti schemi generali di stampo legislativo, i quali – al più – servono da trama minima su cui intessere l'ordito delle soluzioni pratiche<sup>20</sup>.

<sup>16</sup>Per una discussione sulla tipicità e atipicità dell'illecito, cfr. tra i molti a fini ricognitivi F. Ferrari, *I contrapposti modelli francese e tedesco*, e P. Gallo, *Tipicità ed atipicità dell'illecito in common law*, in F. Galgano (a cura di) – e con la collaborazione di F. Ferrari e G. Ajani, *Atlante di diritto privato comparato*, Bologna, 1999, rispettivamente a p. 139 ss. e 145 ss. In aggiunta alla letteratura citata alla nota precedente, si v. no altresì C. van Dam, *European Tort Law*, II ed., Oxford, 2013, pp. 56 s., 79 s., 102 s.; A. Di Majo, *Fatto illecito e danno risarcibile nella prospettiva del diritto europeo*, in *Europa e diritto privato*, 2006, p. 19 ss. Sull'influenza esercitata dal *code civil* sulla codificazione olandese, utile a comprendere l'analogia delle rispettive regole sull'illecito civile, si rinvia a G. Meijer, S.Y.th. Meijer, *Influence of the Code Civil in the Netherlands*, in *European Journal of Law and Economics*, 2002, p. 227 ss. e ai luoghi ivi citati.

<sup>17</sup>Per tutti, C. von Bar, *The Common European Law of Torts*, I, cit., pp. 127 ss. e 265 ss. e W. van Gerven, J. Lever, P. Larouche, *Tort Law*, cit., pp. 551 ss. e 568 ss.

<sup>18</sup>Tra i molti, A.J. Sebok, *Punitive Damages: From Myth to Theory*, in 92 *Iowa Law Review*, 2007, p. 961 ss.; Id., *Punitive Damages in the United States*, in H. Koziol, V. Wilcox (Eds.), *Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives*, Wien-New York, 2009, p. 155 ss.

<sup>19</sup>Sul ruolo minimale dei risarcimenti punitivi nel *common law* inglese, cfr. V. Wilcox, *Punitive Damages in England*, in H. Koziol, V. Wilcox (Eds.), *Punitive Damages*, cit., p. 7 ss. Sull'assenza dal panorama europeo, cfr. *ex multis* P. Pardolesi, *Danni punitivi*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, Agg. I, Torino, 2007, p. 452 ss. e U. Magnus, *Why is US Tort Law so Different?*, in *Journal of European Tort Law*, 2010, p. 102 ss., spec. p. 106 s.

<sup>20</sup>Per alcune riflessioni nei contesti *civilian*, cfr., da noi, G. Pacchioni, *Delitti e quasi-delitti*, Padova, 1940, p. 143 ss.; R. Scognamiglio, voce *Responsabilità civile*, in *Novissimo Digesto italiano*, XV, Torino, 1968, p. 631 ss., spec. p. 651 ss.; P. Trimarchi, voce *Illecito (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, p. 90 ss., spec. p. 93 ss.; S. Rodotà, *Il problema della responsabilità civile*, cit., p. 30 ss.; P. Cendon, *Il dolo*, cit., p. 427 ss.; P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, cit.,

Altri sono poi i fattori macro che indubbiamente interferiscono con la nostra materia, creando distanze o somiglianze tra le diverse esperienze giuridiche indagate. Ai nostri fini saranno tre a tornare utili e che è bene mettere in rilievo sin d'ora.

In primo luogo, la graduale diffusione anche in Europa di strumenti di aggregazione processuale degli interessi ha facilitato la proposizione di giudizi risarcitori in materia climatica<sup>21</sup>. In secondo luogo, l'assunzione dei rischi della soccombenza da parte degli avvocati, e – allo specchio – la facoltà di concludere patti di quota lite e di forme più o meno sofisticate di finanziamento del contenzioso, diffusi negli Stati Uniti<sup>22</sup>, tendenzialmente vietati in Europa<sup>23</sup>. In terzo e ultimo luogo, l'assenza o la presenza nei giudizi risarcitori della giuria e di mec-

---

p. 16 ss. In Francia, cfr. G. Ripert, *La règle morale dans les obligations civiles*, IV ed., Paris, 1949, p. 198 ss.; A. Tunc, *La responsabilité civile*, II ed., Paris, 1981, p. 18 ss. Con una prospettiva più generale, C. van Dam, *Who is Afraid of Diversity? Cultural Diversity, European Co-operation, and European Tort Law*, in *King's Law Journal*, 2009, p. 281 ss., spec. p. 282 ss. Per spunti relativamente alla tradizione di *common law*, tra i molti, O.W. Holmes, *Book Notice*, in *5 American Law Review*, 1870-1871, p. 340 s., spec. p. 341 (ove l'Autore, sprezzante, addirittura afferma: «We are inclined to think that Torts is not a proper subject for a law book»); F.H. Bohlen, *Fifty Years of Torts*, in *50 Harvard Law Review*, 1937, p. 725 ss.; G. Williams, *The Foundation of Tortious Liability*, in *Cambridge Law Journal*, 1939, p. 111 ss., spec. p. 131 ss.; J.G. Fleming, *The American Tort Process*, Oxford, 1988, p. 34 ss.; J.C.P. Goldberg, L. Kendrick, A.J. Sebok, B.C. Zipursky, *Tort Law: Responsibilities and Redress*, V ed., New York, 2021, p. 11 ss.

<sup>21</sup> Sul tema si rinvia, per tutti, alla letteratura più aggiornata: cfr. in particolare C.I. Nagy, *Collective Actions in Europe. A Comparative, Economic and Transsystemic Analysis*, Cham, 2019, *passim*; A. Stöhr, *The Implementation of Collective Redress – A Comparative Approach*, in *German Law Journal*, 2020, p. 1606 ss.; T. Harons, R. Rijnhout (Eds.), *Mass Harm in Europe. Compensation and Civil Procedures*, Cambridge-Antwerp-Chicago, 2024, *passim*. Con i fuochi dell'attenzione posti sulla materia climatica, cfr. R. Salim, *Collective Redress and Climate Change Litigation in the EU – A Promising Future or More of the Same?*, in I. Alogna, C. Billiet, M. Fermeglia, A. Holzhausen (Eds.), *Climate Change Litigation in Europe. Regional, Comparative and Sectoral Perspectives*, Cambridge-Antwerp-Chicago, 2023, p. 309 ss.

<sup>22</sup> Cfr. tra i molti H.M. Kritzer, *Litigation in a Free Society: Seven Dodged Myths Concerning Contingency Fees*, in *80 Washington University Law Quarterly*, 2002, p. 739 ss. Più in generale sul finanziamento del contenzioso per come affrontato dalla letteratura anglofona, e in particolare nordamericana, cfr. D.R. Hensler, *The Future of Mass Litigation: Global Class Actions and Third-Party Litigation Funding*, in *79 George Washington Law Review*, 2011, p. 306 ss.; P. Cashman, A. Longmoore, J. Kalajdzic, *Justice for Profit: A Comparative Analysis of Australian, Canadian and U.S. Third Party Litigation Funding*, in *61 American Journal of Comparative Law*, 2013, p. 93 ss.; A.J. Sebok, *Selling Attorneys' Fees*, in *University of Illinois Law Review*, 2018, p. 1208 ss.; Id., *Financing Mass Litigation in the US*, in T. Harons, R. Rijnhout (Eds.), *Mass Harm in Europe*, cit., p. 51 ss.

<sup>23</sup> Sul versante europeo, cfr. G.M. Solas, *Finanziare il contenzioso: esperienze giuridiche a confronto*, in *Contratto e impresa Europa*, 2016, p. 184 ss., spec. pp. 201-3. Sugli avanzamenti del finanziamento del contenzioso nello spazio europeo, si segnalano i possibili sviluppi a seguito della *Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sul finanziamento privato responsabile del contenzioso* (2020/2130(INL)), 13 settembre 2022, riassunti da F. Locatelli, *Challenges and Comparative Perspectives on Third-Party Litigation Funding*, in *Judicium.it*, 1° luglio 2024, reperibile su: <https://www.judicium.it/challenges-and-comparative-perspectives-on-third-party-litigation-funding/>.

canismi attraverso cui poter imporre coartatamente l'esibizione del materiale probatorio rilevante<sup>24</sup>.

Si diceva di come nella tradizione giuridica occidentale la responsabilità extracontrattuale eroghi prestazioni e assolva funzioni omogenee: il postulato rimane valido, e tenderemo di addurre elementi a supporto della tesi nel corso della trattazione, nonostante gli elementi distintivi rintracciati, e sebbene in tutto l'Occidente la responsabilità civile, non meno quella da cambiamento climatico, si faccia carico di esprimere esigenze, aspirazioni e ideologie "miste", e plurali come le società che le producono<sup>25</sup>.

### 3. Una retrospettiva: le dinamiche intorno alla tutela dell'ambiente

Abbozzato il quadro che ci accompagnerà nel prosieguo del lavoro, conviene ora occuparsi di collocare il problema del cambiamento climatico, e il suo rapporto con le regole civilistiche, in prospettiva diacronica e creando un parallelismo con la tematica della tutela dell'ambiente.

Una retrospettiva, infatti, sul modo in cui le diverse esperienze giuridiche hanno affrontato il richiamato problema ambientale risulta un utile esercizio per inquadrare le attuali discussioni intorno al diverso problema climatico, in particolare con riferimento alla linea di demarcazione tra la scelta di adottare strumenti di diritto pubblico oppure strumenti di diritto privato.

Si può osservare, come ci ha ricordato in maniera convincente Barbara Pozzo<sup>26</sup>, una peculiare ciclicità insita nei temi ambientali, e – aggiungiamo noi – anche climatici. L'Autrice ha fornito un'utile periodizzazione di quelle che definisce le tre «grandi epoche del diritto dell'ambiente»<sup>27</sup>.

La prima delle tripartizioni, l'"Età della scoperta", si contraddistingue, in modo peculiare, per il suo portato di rivisitazione degli strumenti di diritto privato a fronte dell'emergere della problematica ambientale<sup>28</sup>. Sulle modalità

---

<sup>24</sup> Cfr. *ex multis* U. Magnus, *Why is US Tort Law so Different?*, cit., p. 102 ss.; J.C.P. Goldberg, L. Kendrick, A.J. Sebok, B.C. Zipursky, *Tort Law*, cit., p. 22 ss.; K.S. Abraham, *The Forms and Functions of Tort Law*, VI ed., St. Paul (MN), 2022, p. 6 ss.

<sup>25</sup> G. Calabresi, *La responsabilità civile come diritto della società mista* (1978), in *Politica del diritto*, 1978, p. 665 ss.

<sup>26</sup> B. Pozzo, *La tutela dell'ambiente tra strumenti di diritto privato e strumenti di diritto pubblico: le grandi epoche del diritto dell'ambiente*, in G.A. Benacchio, M. Graziadei (a cura di), *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato – Atti del IV Convegno SIRD, Trento – 24-26 settembre 2015*, Trento, 2016, p. 291 ss.

<sup>27</sup> Ivi, p. 292 ss. La formula impiegata trae spunto dal libro di G. Gilmore, *Le grandi epoche del diritto americano* (1977), Milano, 1988.

<sup>28</sup> B. Pozzo, *La tutela dell'ambiente tra strumenti di diritto privato e strumenti di diritto pubblico*, cit., pp. 292-303.

espressive di tali rivisitazioni torneremo tra un momento.

La seconda epoca è chiamata “Età della fede nel diritto amministrativo”, caratterizzata per l’impiego di una legislazione ambientale con attributi propri. A partire dagli anni ’60 del secolo scorso, si sono delineate alcune iniziative volte ad anticipare – in chiave di prevenzione – le tematiche ambientali attraverso il ricorso allo strumentario messo a disposizione dal diritto pubblico e amministrativo. Quello che – nell’opera di Guido Calabresi su *Il costo degli incidenti* – è chiamato «metodo collettivo o della pianificazione specifica»<sup>29</sup>.

Infine, la terza e ultima fase è definita “Età dell’ansia (o della globalizzazione dei problemi ambientali)”, dove si sperimenta una nuova rivalutazione degli strumenti del diritto privato, e di una loro coniugazione con quelli di diritto amministrativo<sup>30</sup>. L’età ansiosa è attraversata da una triplice maturazione di consapevolezza. La prima attiene alla presa d’atto che i problemi ambientali richiedono sforzi non solo all’Occidente, ma anche alle grandi economie asiatiche, Cina e India in testa<sup>31</sup>. Le quali tuttavia oppongono non poche resistenze a volersi assoggettare a standard ambientali più severi in quanto percepiti come ostacolo allo sviluppo economico e alla crescita di benessere delle rispettive popolazioni. Una seconda presa di coscienza è legata alla portata autenticamente globale dei cambiamenti climatici, da cui consegue l’inevitabile ammissione che l’inquinamento prodotto da Paesi lontani provoca effetti dannosi ai nostri ecosistemi; e viceversa: l’inquinamento da noi prodotto si riverbera in altre parti del globo. La terza e ultima consapevolezza fa leva sul fatto che tanto i Paesi del *Global South* quanto quelli del *Global North* subiranno (e già subiscono) le conseguenze negative del riscaldamento globale. Sicché a risultare compromessa sarà la qualità della vita, quando non anche la stessa sopravvivenza, del genere umano a prescindere della sua collocazione geografica sul pianeta.

Se, per un verso, la terza fase si apre a una successione di fenomeni di reazione (due in particolare: la diffusione del diritto globale dell’ambiente e la circolazione di modelli regolatori in ottica di efficienza), per un altro, fa riscoprire le potenzialità dormienti di alcuni istituti tradizionali del diritto privato, mettendone in moto un meccanismo di rivisitazione atto a sprigionare le intrinseche capacità di affrontare i nuovi problemi climatici.

Si menzionava poc’anzi la ciclicità: l’età dell’ansia reca con sé una nuova età della scoperta, o meglio della ri-scoperta. Il rilievo appena svolto è interessante

---

<sup>29</sup> Cfr. *ivi*, pp. 303-7. Il riferimento è a G. Calabresi, *Costo degli incidenti e responsabilità civile. Analisi economico-giuridica* (1970), Milano, 1975.

<sup>30</sup> Così B. Pozzo, *La tutela dell’ambiente tra strumenti di diritto privato e strumenti di diritto pubblico*, *cit.*, p. 307 ss.

<sup>31</sup> Sul tema, v. K. Jayanthakumaran, R. Verma, Y. Liu, *CO2 emissions, energy consumption, trade and income: A comparative analysis of China and India*, in *Energy Policy*, 2012, p. 450 ss.; D. Grant, A. Jorgenson, W. Longhofer, *Targeting electricity’s extreme polluters to reduce energy-related CO2 emissions*, in *Journal of Environmental Studies and Sciences*, 2013, p. 376 ss.

anche sotto il distinto profilo concernente la coincidenza di certe argomentazioni e di una casistica giurisprudenziale rispetto alle posizioni favorevoli e contrarie alla liberazione delle forze degli istituti tradizionali del diritto privato per aggredire fattispecie inedite.

Muoviamo, anzitutto, dalla dinamica che ha condotto, negli anni '60 e '70 del XX secolo, le esperienze della tradizione giuridica occidentale a sperimentare una significativa convergenza a prescindere della loro appartenenza al *civil law* o al *common law*. Indistintamente, si è osservata una rimodulazione, o potremmo dire – con Luigi Mengoni – una “perversione”<sup>32</sup>, delle discipline classiche al fine di includervi la tutela ambientale. Come sostiene Pozzo, «le esperienze giuridiche maggiormente esemplificative dimostrano la presenza di un comune sforzo volto a estendere al massimo la portata di norme tradizionali per apprestare una tutela quantomeno indiretta dell'ambiente»<sup>33</sup>.

Nel *common law*, in particolare, l'emersione delle problematiche ambientali e la contestuale assenza di una legislazione di settore hanno fatto sì che fossero le corti a provvedere a una rivisitazione delle *doctrines* tradizionali in materia di *tort*, disciplina che risulta essere particolarmente feconda poiché pregevole di significato in punto di progettualità sociale.

Non stupisce che la letteratura nordamericana si sia lanciata in notevoli tentativi di elaborazione delle opzioni interpretative in grado di riassorbire al loro interno anche i problemi ambientali. Sintomatico della piega di tendenza espansiva è stata l'elaborazione del *toxic tort*, inteso non già quale autonoma fattispecie, bensì come *genus* funzionale a curvare le singole figure al perseguimento di fini ambientali<sup>34</sup>. Le tipologie di *tort* cooptate a tali fini erano quelle che maggiormente si prestavano a un più elevato tasso di adattamento: le diverse ipotesi di *nuisance* (sia *private* sia *public*), il *trespass*, la *strict liability*, il *tort of negligence* e i *riparian rights*<sup>35</sup>.

Degno di interesse è il dibattito sorto tra i giuristi statunitensi in ordine alla

---

<sup>32</sup> Cfr. L. Mengoni, *Diritto e politica nella dottrina giuridica*, in *Iustitia*, 1974, p. 336 ss., spec. p. 340, dove l'espressione è impiegata a tutt'altro fine, ovvero a denunciare come il formalismo concettuale possa occultare i problemi posti dal divario che «continuamente si rinnova tra norma e realtà; e può occultare fenomeni di perversione del diritto privato nel senso di una utilizzazione dei suoi istituti» per fini altri rispetto a quelli rispondenti al loro uso tradizionale.

<sup>33</sup> Così B. Pozzo, *La tutela dell'ambiente tra strumenti di diritto privato e strumenti di diritto pubblico*, cit., p. 293.

<sup>34</sup> Si v. W.B. Alcorn Jr., *Liability Theories for Toxic Torts*, in *Natural Resources & Environment*, 1988, p. 3 ss.

<sup>35</sup> Cfr. W.H. Rodgers, *Handbook on Environmental Law*, St. Paul (MN), 1977, p. 100 ss. e E.F. Maloney, *Judicial Protection of the Environment: A New Role for Common Law Remedies*, in *25 Vanderbilt Law Review*, 1972, p. 145 ss. spec. p. 146. In dottrina italiana, cfr. B. Pozzo, *La tutela dell'ambiente tra strumenti di diritto privato e strumenti di diritto pubblico*, cit., e il più risalente Ead., *Il danno ambientale*, Milano, 1998, *passim*.